



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 185 DEL 14/05/2025

Numero di Servizio 38 / 2025

OGGETTO: S.P. 25/I AL PONTE N. 22 (KM 1+710) DALL'INNESTO CON LA S.S. 288 BIVIO MULINAZZO (KM 0+00).

TRASMISSIONE ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N.18 DEL 23.10.2018, DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 12 TONNELLATE E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- **Il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)**
- **Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)**
- **Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".**
- **Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.**
- **L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;**
- **L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.**

PREMESSO che:

- **Perviene la nota ns. prot. n. 0019359 del 02/04/2025, con la quale l'Ufficio verifiche tecniche ed adeguamento alla normativa vigente dei ponti, viadotti e opere d'arte presenti sulle strade provinciali ha chiesto l'emissione di una **Ordinanza per l'istituzione della limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 12 Tonnellate nel ponte n. 22 al km 1+710 della S.P. 25/I dall'innesto con la S.S. 288 bivio Mulinazzo, e la limitazione di velocità a 30km/h, tratto ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT).****

- L'emissione di detta Ordinanza di limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 12 Tonnellate nel ponte n. 22 al km 1+710 della S.P. 25/I dall'innesto con la S.S. 288 bivio Mulinazzo, e la limitazione di velocità a 30 km/h, tratto ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT), viene richiesta in quanto il suddetto ponte, secondo quanto segnalato nella nota suddetta, presenta uno stato strutturale che non garantisce adeguati livelli di sicurezza ai sensi delle NTC 2018 e ss.mm.ii: *“Considerato che questa opera è oggetto di progettazione in un servizio di ingegneria in corso di aggiudicazione definitiva e la sua esecuzione rientra in un piano di programma di lavori già finanziato con fondi del ministero. Considerato inoltre che l'opera è stata già sottoposta a verifica di sicurezza ai sensi delle NTC 2018 e ss.mm.ii. e che la stessa ha fornito risultati negativi per i carichi previsti dalla normativa e che inoltre i dispositivi di protezione non sono adeguati alle vigenti normative. Tutto ciò premesso, nelle more dell'intervento di progettazione e di esecuzione lavori, si dispone la chiusura al transito a tutti i veicoli di massa superiore a 12 tonnellate in corrispondenza del 22° ponte della SP 25/I e la limitazione di velocità a 30 Km/h al fine di garantire l'incolumità pubblica.”*
- Pertanto questo Ufficio Segnaletica Stradale così come indicato nella nota suddetta considerato che il tratto della SP 25/I che parte dal comune di Ramacca sino all'innesto con la SS288 è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che però non hanno riguardato il 22°ponte della SP 25/I e che comunque hanno ristabilito un adeguato livello di sicurezza per gli autoveicoli di massa inferiore a 12T, Revoca l'Ordinanza dirigenziale n. 18 del 23/10/2025 che prevedeva: *l'istituzione del divieto di transito escluso i residenti e proprietari di fondi agricoli con limite di velocità di 20 km/h lungo il tratto della S.P.25/I compreso dall'innesto con la SS. 288, bivio Mulinazzo, fino a Ramacca; ed inoltre: l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in caso di pioggia; l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.*

Inoltre nelle more dell'esecuzione dell'intervento di progettazione e dell'esecuzione lavori, e quindi al ripristino di adeguati livelli di sicurezza del transito veicolare, considerato che la percorribilità del tratto di strada provinciale sopra esposto è compromessa e che necessitano provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità; provvede alla Revoca dell'Ordinanza dirigenziale n. 18 del 23/10/2025 e alla predisposizione della presente Ordinanza per l'istituzione della limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 12 Tonnellate nel ponte n. 22 al km 1+710 della S.P. 25/I dall'innesto con la S.S. 288 bivio Mulinazzo, e la limitazione di velocità a 30km/h, tratto ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT).

Con nota del 07/05/2023 prot. n. 0026094 l'Ufficio Manutenzione specifica che per la strada oggetto della presente Ordinanza il miglior percorso alternativo individuato relativo alla S.P. 25/I per mezzi non superiori a 26 tonnellate, è il seguente:

- per i mezzi diretti verso Catania:

S.S. 288 – S.P. 209/II - S.P. 74/II – S.S. 417 – S.P. 25/I

- per i mezzi provenienti da Catania:

S.P. 74/II – S.S. 417 – S.P. 25/I

VERIFICATO che:

- S.P. 25/I, dall'innesto con la S.S. 288 (bivio Mulinazzo), a Ramacca, da Ramacca a Palagonia (all'incrocio con la strada consortile adiacente al confine nord della proprietà privata di cui al civico 217), ricadente nei comuni di Ramacca, Mineo e Palagonia.
- **Che il tratto interessato alla regolamentazione della circolazione si diparte dal bivio Mulinazzo intersezione con la S.S.288 (km 0+00) verso Ramacca sino al km 4+838.**
- Le competenze per la limitazione al transito e l'apposizione della segnaletica permanente necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della circolazione da collocare nel

tratto interessato, spettano a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada oggetto della presente ordinanza;

- Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade d categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire la limitazione del transito, in adeguate condizioni di sicurezza, risulta necessario regolamentare la circolazione informando i conducenti dei veicoli in modo che essi tengano un comportamento prudente, ed indicare la limitazione al transito per massa e i nuovi limiti di velocità che debbono essere rispettati;
- pertanto l'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio ha provveduto a predisporre un elaborato grafico (**SP25I.CT.2025.1**) che rispondesse a quanto sopra indicato, rappresentando in scala adeguata il tratto di strada in questione, con riportata la posizione di ciascun segnale.
- Tale progetto, costituisce parte integrante della presente Ordinanza e quanto in esso contenuto si intende qui integralmente riportato;
- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

ATTESO che:

- L'istituzione del divieto al transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 12 tonnellate, e il limite di velocità a 30km/h per tutti gli altri veicoli, sono necessari per garantire, la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.

VISTI:

- gli artt. 5 e 6, 21, 37, e dal 38 al 42 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
- il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.)
- il D.M. 05/11/2001 n. 6792 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2001 N. 6792“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
- **l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990;**

ORDINA

La REVOCA dell'Ordinanza Dirigenziale n.18 del 23.10.2018 e ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*), del Codice della Strada vigente, per:

La S.P. 25/I al ponte n. 22 (km 1+710) dall'innesto con la S.S. 288 bivio Mulinazzo (km 0+00), in entrambi sensi di marcia e a tempo indeterminato:

- 1) l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore a 12 tonnellate, compreso i veicoli dei residenti e proprietari dei fondi latitanti la sede stradale;**
- 2) l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h;**
- 3) l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di prescrizione (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1/B, lett b) del C.d.S.**

Il miglior percorso alternativo individuato relativo alla S.P. 25/I per mezzi non superiori a 26 tonnellate, è il seguente:

- per i mezzi diretti verso Catania:
S.S. 288 – S.P. 209/II - S.P. 74/II – S.S. 417 – S.P. 25/I
- per i mezzi provenienti da Catania:
S.P. 74/II – S.S. 417 – S.P. 25/I

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella dettagliatamente descritta nella relazione tecnica allegata alla presente ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguate pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.


L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio**, nel rispetto del piano di segnaletica allegato alla presente (**SP25I.CT.2025.1**), nonché di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

I segnali stradali saranno realizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Ramacca, Mineo e Palagonia. e a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.


La Titolare dell'incarico di EQ n.09
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.